



# COMUNE DI OSTUNI

## (Provincia di Brindisi)

**ORDINANZA N. 55**

**Data: 30/03/2020**

**Ufficio Servizi sociali**

## ORDINANZA DEL SINDACO

Assunta il giorno TRENTA del mese di MARZO dell'anno DUEMILAVENTI dal Sindaco.

**Oggetto:**

DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ PER LE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ INTELLETTIVA, DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE E COMPORTAMENTALI AD ELEVATA NECESSITÀ DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 E MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.L. 25 MARZO 2020 N.19.

**IL SINDACO**

CAVALLO GUGLIELMO

Documento prodotto in originale informatico e firmato digitalmente ai sensi dell'art. 20 del "Codice dell'amministrazione digitale" (D.Leg.vo 82/2005).

|                |  |
|----------------|--|
| <b>OGGETTO</b> | <b>DISPOSIZIONI IN MATERIA DI MOBILITÀ PER LE PERSONE CON GRAVE DISABILITÀ INTELLETTIVA, DISTURBI DELLO SPETTRO AUTISTICO E PROBLEMATICHE PSICHIATRICHE E COMPORTAMENTALI AD ELEVATA NECESSITÀ DI SUPPORTO NELL'AMBITO DELL'EMERGENZA SANITARIA DA VIRUS COVID-19 E MODIFICA DEL SISTEMA SANZIONATORIO EX D.L. 25 MARZO 2020 N.19.</b> |
|----------------|--|

### **IL SINDACO**

**Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, *“Dichiarazione dello stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 630 del 3 febbraio 2020 *“Primi interventi urgenti di Protezione Civile in relazione all'emergenza relativa al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili”*;

**Vista** l'ordinanza del Ministro della Salute, del 21 febbraio 2020, *“Ulteriori misure profilattiche contro la diffusione della malattia infettiva COVID-19”*;

**Visto** il Decreto legge 23 febbraio 2020 n. 6, *“Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 1 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6 recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 4 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'8 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'9 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri dell'11 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**Visto** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 marzo 2020, *“Ulteriori disposizioni attuative del decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, applicabili sull'intero territorio nazionale”*;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 190 del 21 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 188 del 19 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 183 del 14 marzo 2020;

**Vista** l'Ordinanza del Presidente della Regione Puglia n. 182 del 14 marzo 2020;

**Vista** la dichiarazione dell'Organizzazione Mondiale della Sanità, che in data 11 marzo 2020 ha dichiarato che il COVID-19 può essere caratterizzato come una situazione pandemica;

**Richiamata** l'ordinanza sindacale n.53 del 20/03/2020, con la quale sono state introdotte ulteriori misure di contenimento per contrastare e contenere il diffondersi del virus COVID-19 sul territorio del Comune di Ostuni;

#### **Evidenziato che**

- le norme attualmente in vigore per contenere la pandemia COVID-19 hanno determinato la restrizione o l'interruzione delle attività abituali dei cittadini;
- tali restrizioni, per le persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, si aggiungono alla drastica riduzione dei livelli assistenziali minimi, sia di quelli erogati direttamente dal Comune di Ostuni che dal Distretto socio-sanitario di riferimento, e che in alcuni casi l'assistenza domiciliare è stata completamente sospesa in via precauzionale;
- l'Amministrazione comunale intende andare incontro alle esigenze manifestate dai genitori di soggetti disabili interessati dai succitati disturbi del neurosviluppo, autorizzando la frequentazione del Parco della Rimembranza o zona più vicino alla propria abitazione;

#### **PRECISATO CHE**

- il provvedimento in oggetto è destinato esclusivamente alle persone con grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto;
- tali persone potranno recarsi nelle aree di cui sopra, accompagnate da una persona facente parte del proprio nucleo familiare, nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00;
- le uscite avverranno solo se strettamente necessarie, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio;
- l'esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia.
- L'accompagnatore deve essere munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito, o verbale di commissione medica.

**Ritenuto** pertanto che ricorrano le condizioni di necessità e di urgenza che giustificano l'adozione di un provvedimento volto a migliorare il benessere psicofisico delle persone che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto;

**Visto** inoltre che il Decreto Legge 25 marzo 2020 n. 19", *Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19. (20G00035)*" all'art. 4 prevede che:

#### *"Sanzioni e controlli"*

7. *Salvo che il fatto costituisca reato, il mancato rispetto delle misure di contenimento di cui all'articolo 1, comma 2, individuate e applicate con i provvedimenti adottati ai sensi dell'articolo 2, comma 1, ovvero dell'articolo 3, è punito con la sanzione amministrativa del pagamento di una somma da*

*euro 400,00 a euro 3.000,00 e non si applicano le sanzioni contravvenzionali previste dall'articolo 650 del codice penale o da ogni altra disposizione di legge attributiva di poteri per ragioni di sanità, di cui all'articolo 3, comma 3. Se il mancato rispetto delle predette misure avviene mediante l'utilizzo di un veicolo le sanzioni sono aumentate fino a un terzo".*

**Considerato** che l'art. 3 della Costituzione, ricalcando le disposizioni della Dichiarazione Universale dei Diritti Umani, sancisce che *"Tutti i cittadini hanno pari dignità sociale e sono eguali davanti alla legge, senza distinzione di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali"* e che *"è compito della Repubblica rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana e l'effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all'organizzazione politica, economica e sociale del Paese".*

**Vista** la legge 23 dicembre 1978 n. 833 "Istituzione del servizio sanitario nazionale";

**Vista** la legge n. 104/1992 "Legge quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";

**Vista** la legge n. 13/89, come integrata dal dpr n. 503/1996;

**Vista** la legge 8 novembre 2000, n. 328 "Legge quadro per la realizzazione del sistema integrato di interventi e servizi sociali";

**Visto** l'art. 54 del D.Lgs. 267/2000 e ss.mm.ii., e richiamato in particolare il comma 4: *"Il sindaco, quale ufficiale del Governo, adotta, con atto motivato provvedimenti, anche contingibili e urgenti, nel rispetto dei principi generali dell'ordinamento, al fine di prevenire e di eliminare gravi pericoli che minacciano l'incolumità pubblica e la sicurezza urbana;*

**Visto** l'art. 50 del Dlgs n. 267/2000 *"Competenze del sindaco e del presidente della provincia"* e richiamato in particolare il comma 5. *"In particolare, in caso di emergenze sanitarie o di igiene pubblica a carattere esclusivamente locale le ordinanze contingibili e urgenti sono adottate dal sindaco, quale rappresentante della comunità locale."*

Visto lo Statuto Comunale;

## **ORDINA**

Per i motivi espressi in premessa, che qui si intendono integralmente riportati, con decorrenza dalla data di pubblicazione della presente ordinanza e fino a nuove disposizioni:

1. Dal lunedì alla domenica e nella fascia oraria ricompresa tra le ore 9:00 e le ore 17:00, i soli cittadini di Ostuni che presentano grave disabilità intellettiva, disturbi dello spettro autistico e problematiche psichiatriche e comportamentali ad elevata necessità di supporto, accompagnati da una persona facente parte del proprio nucleo familiare potranno recarsi presso il Parco della Rimembranza o zona più vicino alla propria abitazione;
2. Le uscite avverranno solo se strettamente necessarie, con divieto di assembramento e rispettando le regole di distanziamento sociale dalle persone che non appartengono al proprio nucleo familiare per prevenire il rischio di contagio;
3. L'esigenza di uscire deve essere autocertificata come da disposizioni vigenti in materia.
4. È consigliabile che l'accompagnatore sia munito di altra documentazione, come il certificato attestante la condizione di disabilità rilasciato dal proprio medico curante o dalla struttura che segue l'assistito o verbale di commissione medica.

5. All'interno dell'area eventualmente prevista dovranno essere rispettate le regole previste per la tutela dell'area protetta, così come indicate nell'apposita cartellonistica.
6. È fatto divieto a tutte le persone che non rientrano nei casi previsti dalla presente ordinanza di accedere nel luogo così come innanzi individuato.
7. Restano ferme le altre disposizioni contenute nell'ordinanza sindacale n.53 del 20/03/2020.

#### **DISPONE**

che la presente ordinanza sia:

- resa pubblica mediante la pubblicazione all'Albo pretorio online e sul sito istituzionale nella sezione "Amministrazione Trasparente";

e trasmessa:

- al Prefetto di Brindisi;
- al Commissariato P.S. di Ostuni;
- alla Compagnia dei Carabinieri di Fasano;
- al Centro di Coordinamento dei Servizi Cinofili della ASL;
- alla Compagnia della Guardia di Finanza di Ostuni;
- alla Stazione Carabinieri di Ostuni;
- alla Capitaneria di Porto di Ostuni;
- al Comando di Polizia Locale di Ostuni;
- a tutti i Dirigenti del Comune di Ostuni per gli eventuali provvedimenti di rispettiva competenza;

#### **AVVISA**

che avverso la presente ordinanza può essere proposto:

- ricorso al Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia, entro 60 giorni dalla data della pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune;
- ricorso straordinario al Capo dello Stato, entro 120 giorni dalla data di pubblicazione del presente atto all'Albo pretorio di questo Comune.

Il Sindaco

Avv. Guglielmo Cavallo